

# Statuto della Fondazione Opera Pia di Accoglienza Sociale "*Beata Maria De Mattias*" in Orte

## Titolo I

### Denominazione - Finalità - Patrimonio

#### Art. 1

La Fondazione, avente la denominazione Opera Pia di Accoglienza Sociale "*Beata Maria de Mattias*", deriva dalla trasformazione dell'omonima IPAB operata ai sensi della L.R. del Lazio 2/2019.

La Fondazione trae origine dall'Ente sorto nella prima metà del 1800 per volontà e con il conferimento di beni personali di Mons. Fortunato Maria Ercolani, Vescovo di Orte, Civita Castellana e Gallese, con il fine istituzionale dell'assistenza e l'educazione delle orfane non abbienti.

Nel 1844 il Vescovo Ercolani chiamò alla guida della costituenda benefica istituzione Santa Maria de Mattias, che nel 1934 aveva istituito la Congregazione delle Suore Adoratrici del Preziosissimo sangue, dette anche Maestre Pie.

Nel 1848 l'Orfanotrofio fu eretto in Ente morale dal Vescovo Mons. Amadio Zangari, successore dell'Ercolani.

E' soltanto nel 1854 che il Vescovo Mons. Mattia Agostino Mengacci con proprio "decreto" dà effettiva attuazione alle volontà dei suoi predecessori: ordina l'avvio dell'attività, costituisce il patrimonio, detta le norme per il funzionamento, individua gli organi di amministrazione e affida formalmente e definitivamente alla guida delle Suore del Preziosissimo Sangue l'Orfanotrofio con il convitto delle orfanelle e la scuola per le fanciulle.

In applicazione della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d. "Legge Crispi") la Pia Istituzione fu trasformata in IPAB con la denominazione di "Orfanotrofio femminile di Orte".

Nel 1988 l'Istituto delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo (già Preziosissimo Sangue o Maestre Pie) decise di donare all'Orfanotrofio il proprio stabile sito in Via Principe Umberto n. 12, dettando alcune disposizioni sull'Istituto stesso e prevedendo che i locali donati fossero adibiti a residenza per persone anziane non abbienti, nonché per l'assistenza e la beneficenza.

Con delibera n. 1 del 2 ottobre 1989, il Consiglio di Amministrazione propose il cambio della denominazione da "Orfanotrofio femminile" di Orte in "Opera Pia di Accoglienza Sociale Beata Maria De Mattias" e le modifiche dei fini istituzionali alla Giunta Regionale, che approvò le stesse ed il relativo Statuto con deliberazione del 27 marzo 1990, n. 2379.

L'Ipab costituita ha così perseguito la finalità istituzionale dell'assistenza sociale per anziani nell'ambito della più generale finalità dell'assistenza pubblica, aperta ad ampliamento verso altri soggetti ed iniziative. Si ispira al principio della carità cristiana e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e di uguaglianza sociale nel rispetto della dignità della persona fornendo assistenza sociale e spirituale e promuovendo la formazione religiosa tra i propri assistiti, coerentemente ai principi cristiani dei fondatori e dei benefattori.

A seguito dell'attribuzione di personalità giuridica di diritto privato, l'Ente ha adeguato lo statuto alla sua natura privatistica assumendo la denominazione di Fondazione "Beata Maria de Mattias".

La Fondazione ha sede legale in Orte (VT) alla via Principe Umberto n. 12 e svolge la propria attività nell'ambito del Comune di Orte e della Provincia di Viterbo.

La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà distribuire utili o avanzi di gestione, fondi o riserve.

## Art. 2

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili, aventi un valore complessivo di euro 1.383.414,00 (unmilionetrecentottantatremilaquattrocentoquattordici/00), di cui euro 43.414,00 (quarantatremilaquattrocentoquattordici/00) per beni mobili ed euro 1.340.000,00 (unmilionetrecentoquarantamila/00) per beni immobili, quali risultanti dalle perizie asseverate dal dott. ing. Domenico S. F. Gasperini, rispettivamente, in data 14 dicembre 2021 e 18 dicembre 2019.

Il Fondo di Dotazione della Fondazione è costituito dal Fabbricato sito in Orte, Via Principe Umberto che si sviluppa su due livelli fuori terra, un piano terra e tre livelli sottostrada con diversi accessi da via Principe Umberto e da via della Rocca; catastalmente è suddiviso in



due diverse particelle catastali con vari sub (foglio 36 part.lla 716 sub 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e part.lla 717 sub. 2, 4, 6, 7) elencati nella perizia asseverata dell'ing. Domenico S. F. Gasperini come Beni contraddistinti dalla lettera A alla lettera M del valore di perizia complessivo di euro 1.118.400,00; beni tutti facenti parte del patrimonio indisponibile della Fondazione e destinati alla realizzazione degli scopi della stessa.

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità statutarie utilizzando un Fondo di Gestione, composto da:

- appartamento con sottostante cantina in Orte, Via Mazzini ai civici 7 e 9 (catastale fg. 36 part. 1085 sub 3) del valore di perizia di euro 105.000,00;
- appartamento in Orte Scalo, Via Fiume n. 9 (catastale fg. 57 part. 60 sub 5) del valore di perizia di euro 65.100,00;
- terreno in Orte, vocabolo Lucciano (catastale fg. 34 partt. 56 e 189) del Valore di perizia di euro 34.000,00;
- terreno in Orte, vocabolo San Masseo (catastale fg. 34 part. 55) del valore di perizia di euro 450,00;
- terreno in Orte, vocabolo Poggio Ruzzolo (catastale fg. 32 partt. 49, 50, 55, 82, 83) del valore di perizia di euro 18.000,00;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali della Fondazione;
- rette, tariffe, corrispettivi, o contributi dovuti da utenti o da soggetti pubblici o privati a titolo di sovvenzione o di corrispettivo per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- donazioni, disposizioni testamentarie o atti di liberalità, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- contributi di privati;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività connesse a quelle istituzionali, anche svolte in regime di convenzione o in forma associata con altri organismi o istituzioni.

Le rendite e le risorse sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione degli scopi statutari.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- obblazioni, legati ed erogazioni;
- *sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.*

È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a curare la conservazione, il mantenimento, la riconversione e l'incremento del patrimonio della Fondazione, attraverso proprie iniziative.

Le delibere aventi ad oggetto la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, devono essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni della Fondazione destinati alla realizzazione delle attività istituzionali sono trasmesse alla Regione Lazio.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di soggetti terzi che siano in grado di garantire l'adeguata valorizzazione e un utilizzo efficiente dei beni.

### Art. 3

Scopo della Fondazione, nei limiti delle proprie possibilità finanziarie e/o degli eventuali interventi di sostegno economico e/o di compartecipazione alla spesa da parte di enti, istituti, associazioni, organizzazioni, familiari o altri, è quello di ospitare gratuitamente e fornire assistenza sociosanitaria ad anziani, che si trovano in condizioni di insufficienza economica.

Possono essere ammessi al ricovero anche gli anziani e gli inabili al lavoro proficuo, i quali abbiano conseguito una pensione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o da qualsiasi altro ente o istituto previdenziale e/o assicurativo, ovvero un vitalizio, reddito o indennità, assegno di accompagnamento, o altro purché versino all'ente una somma pari ai 2/3 della pensione e/o degli altri



emolumenti percepiti (vitalizio, reddito, indennità o altro) e l'intero assegno di accompagnamento.

E' vietata ogni diversità di trattamento fra i ricoverati.

Le norme per il ricovero e/o per le garanzie per il pagamento delle rette dei soggetti non accolti gratuitamente sono determinate nel regolamento da adottare a cura del Consiglio di Amministrazione. La misura delle rette è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Sempre nei limiti delle proprie possibilità finanziarie e/o degli eventuali interventi di sostegno economico e/o di compartecipazione alla spesa da parte di enti, istituti, associazioni, organizzazioni, familiari o altri, la Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività socioassistenziale a favore delle categorie più disagiate, dei minori, dei portatori di handicap sprovvisti di adeguata assistenza e/o sostentamento, nei modi e nelle forme previste dal regolamento delle attività e dei servizi e dalla normativa vigente.

I servizi e le attività potranno essere svolti in forma diretta o indiretta, affidati sia a società esterne sia in collaborazione e coordinamento con altri enti e associazioni che svolgono attività similari ovvero per il tramite di società, associazioni e/o altre organizzazioni promosse o partecipate dalla Fondazione nonché affidati ad istituti, enti religiosi o altre associazioni o organizzazioni anche di emanazione ecclesiastica.

Le attività strumentali al funzionamento della struttura potranno essere affidate a società esterne, qualificate e specializzate nella fornitura dei servizi richiesti.

In separata struttura, con gestione diretta o indiretta ed appropriata e qualificata assistenza potranno essere accolti malati psichiatrici anche in convenzione con la locale Azienda sanitaria o con altre strutture pubbliche e/o private.

In convenzione e in collaborazione con gli enti competenti la Fondazione potrà inoltre svolgere i servizi residenziali di "Casa Famiglia" per l'accoglienza e la residenza dei minori in stato di bisogno.

Rientrano inoltre tra le attività della Fondazione quelle di:

- fornire assistenza diurna a disabili e portatori di handicap anche in convenzione con l'ente locale;



- assicurare in via temporanea un tetto e un pasto caldo anche ad ospiti occasionali;
- fornire assistenza a chi in situazione di temporanea indigenza, difficoltà e/o disagio e in assenza di familiari, parenti o altri che possano prendersene cura, si rivolga alla Fondazione anche per l'aiuto nel disbrigo delle faccende quotidiane;
- partecipare attivamente e fattivamente nelle situazioni di emergenza locale, nazionale o internazionale in collaborazione con le autorità, le organizzazioni governative e/o non governative preposte alla gestione, offrendo i propri servizi e l'accoglienza;
- sviluppare e attuare, anche in collaborazione con altri soggetti, progetti e programmi di informazione, formazione, didattica, attività fisica e motoria, laboratori e attività ludico-ricreative finalizzate alla migliore qualità della vita per gli ospiti della struttura;
- promuovere, con la collaborazione dell'assistente spirituale, dei parroci e/o altri religiosi e laici, corsi di catechesi, seminari e/o incontri tematici per la conoscenza degli insegnamenti evangelici, dei principi di carità, solidarietà e mutualità e la crescita spirituale degli ospiti, secondo le volontà dei fondatori;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione, le Istituzioni, il tessuto economico e la realtà sociale in cui la stessa opera;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- erogare premi e borse di studio.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, se non alle stesse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Per l'attuazione delle suddette finalità, la Fondazione: potrà avvalersi della collaborazione di soggetti volontari; potrà stipulare ogni tipo di accordo con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità

per la gestione dei propri servizi; potrà promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna.

I servizi e gli interventi della Fondazione sono rivolti esclusivamente a persone residenti nel comune di Orte o in un comune della provincia di Viterbo, fatta eccezione per la partecipazione alle situazioni di emergenza locale, nazionale e internazionale.

L'attività della Fondazione, nel rispetto della volontà del Fondatore, dovrà essere improntata all'osservanza dei principi di imparzialità, solidarietà, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

#### **Art. 4**

Con norme di carattere regolamentare o con altre norme di disposizione interna saranno disciplinati, in armonia con il presente statuto:

- l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- le attività e i servizi dell'Ente;
- l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- le convenzioni;
- gli atti e le modalità di affidamento in convenzione delle attività e dei servizi;
- il personale;
- il codice etico;
- il trattamento dei dati personali e la riservatezza delle informazioni.

### **Titolo II Organi dell'Ente - Competenze**

#### **Art. 5**

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;



- il Revisore contabile.

## Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente. Delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Ne fanno parte di diritto il priore della cattedrale di Orte e i due Parroci della Città di Orte.

Gli altri due componenti vengono così nominati:

- uno dal Comune di Orte in rappresentanza degli interessi della cittadinanza;
- uno dai parroci scelto tra i membri laici della Chiesa Ortana che funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Vescovo *pro tempore* della diocesi di Orte è membro onorario del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia.

Qualora il territorio di più parrocchie venga unificato *pro-tempore* o per altra ragione non fosse possibile nominare nel Consiglio di Amministrazione il priore della Cattedrale e/o i due parroci, il Vescovo Diocesano provvederà a designare i Consiglieri mancanti individuandoli tra i membri religiosi o laici della comunità ecclesiale di Orte.

I componenti dell'organo di amministrazione possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzione.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è surrogato con formale comunicazione di nuova nomina da parte dell'autorità competente per la designazione.

Qualora il soggetto deputato alla nomina non provveda entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, la nomina competerà al



Consiglio di Amministrazione che vi provvederà a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme in materia d'inconferibilità, di ineleggibilità e d'incompatibilità stabilite dalla legge. Al verificarsi di una di queste, il componente che faccia già parte del Consiglio di Amministrazione è sostituito con delibera del Consiglio stesso.

Le cariche di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito. Sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli Amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

#### Art. 7

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto tra i suoi componenti nella prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento ne fa le veci il componente più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano d'età.

La firma del Vicepresidente o del "Consigliere Anziano" attestano, rispettivamente, l'assenza del Presidente o la contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni dalla carica del Presidente, nelle more della nuova nomina ne fa le veci il "Vicepresidente Reggente".

Per garantire la piena funzionalità dell'organo, il Consiglio elegge il nuovo Presidente alla prima seduta utile dopo aver formalizzato l'accettazione delle dimissioni del Presidente dimissionario.

In caso di dimissioni del Presidente anche dalla carica di Consigliere, nelle more della nuova nomina, ne fa le veci il Vicepresidente Reggente.

Il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente alla prima seduta utile dopo aver ricevuto dall'Ente competente il nominativo del consigliere designato.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- assumere, in caso di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla data di assunzione;
- sospendere per gravi motivi gli impiegati ed i salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dalla necessità con l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

#### **Art. 8**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo dell'esercizio precedente; le altre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri, sia per disposizione dell'autorità regionale e/o di altra autorità sovraordinata.



Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai componenti del consiglio nei modi e nei termini fissati dal regolamento

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza, l'accettazione delle dimissioni o la cessazione per altre cause di un consigliere è formalizzata dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto deliberativo alla prima seduta utile.

Il Consiglio decade per la scadenza naturale del mandato ovvero quando venga meno la maggioranza di tre Consiglieri.

#### **Art. 9**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere aventi ad oggetto la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile della Fondazione, necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, è necessario il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti le persone.

Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza assume le funzioni di Segretario il membro più giovane di età.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli

intervenuti si allontanano o rifiutano di firmare o non possono firmare, ne viene fatta menzione.

#### **Art. 10**

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite tranne che per il rimborso delle spese sostenute per conto dell'ente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11**

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) approva il bilancio annuale;
- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) delibera ogni atto di amministrazione;
- d) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e) delibera l'accettazione di donazioni, eredità, legati, liberalità, finanziamenti e contributi da enti pubblici e da privati e le modifiche patrimoniali;
- f) forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- g) affida il Servizio di cassa ad Istituti bancari di notoria solidità;
- h) nomina, su proposta del Presidente, il Revisore dei Conti e ne fissa il compenso.

L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti dell'amministrazione ai quali il Consiglio avrà pieno accesso.

#### **Art. 12**



La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni, le mansioni del personale e le norme per il ricovero sono fissati nei rispettivi regolamenti interni.

### **Art. 13**

La vigilanza della regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria della Fondazione è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il Revisore dura in carica 5 anni ed è riconfermabile una sola volta per un ulteriore periodo di 5 anni.

Il Revisore può intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Il Revisore dei Conti qualora ravvisi particolare necessità deve fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio d'Amministrazione.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

All'organo di controllo si applicano le vigenti disposizioni legislative, in particolare l'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

## **Titolo III**

### **Amministrazione - Gestione - Contabilità**

#### **Art. 14**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva i bilanci dell'Ente che dovranno essere redatti secondo i principi civilistici vigenti in materia societaria.

È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o avanzi di gestione, sia in modo diretto che indiretto, nonché di fondi, riserve, capitale, eventualmente costituiti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### **Art. 15**

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente o del Vicepresidente Reggente in caso di assenza o impedimento del Presidente, del Segretario e di un componente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16**

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni più vantaggiose per la Fondazione.

### **Titolo IV**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 17**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, alla trasformazione dello stesso a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati e/o ad altre finalità di utilità sociale da soddisfare.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa



dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che siano espressione della Comunità Ortana, salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

#### **Art. 18**

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e le norme legislative e regolamentari vigenti sia a carattere nazionale che regionale e quelle che in avvenire saranno emanate in tema di fondazioni di diritto privato e in materia di assistenza e beneficenza.